

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2875

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore FIOCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1991

### Norme transitorie per la revisione della Costituzione repubblicana

ONOREVOLI SENATORI. – 1. Le varie forze politiche hanno precisato, almeno nelle linee generali, i loro progetti di riforme istituzionali ed elettorali, e si è potuto constatare quanto questi progetti sono diversi ed in certa misura contrapposti, sebbene unificati in un punto, che è divenuto pertanto incontrovertibile: la necessità di procedere senza indugio ad una revisione «forte» del nostro sistema politico-costituzionale, dato che l'attuale è ormai concordemente ritenuto come incapace di rispondere alle presenti attese ed alle condizioni di sviluppo del Paese.

Si pone allora con urgenza il problema del metodo: di come cioè organizzare il confronto delle varie tesi e di come arrivare

almeno nella prossima legislatura alle necessarie modifiche costituzionali, difficilmente potendosi immaginare che a ciò si riesca ad addivenire utilizzando gli ordinari strumenti di cui all'articolo 138 della Costituzione.

2. A parere dei liberali, le soluzioni da adottare al riguardo dovrebbero rispondere a tre caratteristiche essenziali: varare fin da questa legislatura una norma costituzionale di deroga all'articolo 138 della Costituzione, che consenta di utilizzare i primi due anni della XI legislatura per il confronto dialettico tra le varie tesi e quindi per l'elaborazione delle riforme costituzionali; creare per questa funzione un organo

*ad hoc*, rappresentativo e qualificato; sottoporre le relative conclusioni, qualora ciò sia richiesto, con gli strumenti già previsti dall'articolo 138 della Costituzione, al vaglio della approvazione da parte del corpo elettorale, direttamente rappresentativo della volontà popolare, come si conviene per una profonda revisione delle regole di convivenza della comunità associata.

3. Allo scopo, il PLI propone l'elezione di una nuova Assemblea costituente, che nel termine di due anni approvi le opportune modifiche alla Costituzione. L'Assemblea dovrà avere un numero ridotto di componenti (200), muniti di un titolo di studio qualificato (titolo di istruzione secondaria di secondo grado), trattandosi di un'Assemblea con funzioni eminentemente tecniche. I requisiti per l'elettorato attivo sarebbero quelli per la Camera dei deputati (elettori maggiorenni). L'elezione dovrebbe avvenire con un sistema, da fissare con legge ordinaria, che preveda cinque grandi circoscrizioni (Italia nord-occidentale, Italia nord-orientale, Italia centrale, Italia meridionale, Italia insulare) ed una ripartizione di seggi da effettuare con la proporzionale pura, secondo lo schema già in vigore per le elezioni del Parlamento europeo.

Fanno parte di diritto dell'Assemblea Costituente gli ex Presidenti della Repubblica.

4. Questa soluzione sembra nettamente preferibile in termini funzionali. Finché sussiste l'attuale sistema, infatti, è pressoché impossibile che il Parlamento, con l'enorme carico di lavoro ordinario che deve espletare, trovi il tempo e la serenità necessari per svolgere nel modo dovuto dibattiti di revisione costituzionale. Lo potrà fare invece una autorevole Assemblea *ad hoc* direttamente espressa dall'elettorato, che dovrà lavorare parallelamente alle Camere e senza sovrapposizione con esse. Le Camere, cioè delegheranno per l'indicato periodo i loro poteri «costituenti» all'Assemblea *ad hoc*; mentre a quest'ultima non sarà attribuito nessun altro dei poteri

spettanti al Parlamento, che quest'ultimo continuerà normalmente ad esercitare (indirizzo politico e rapporto fiduciario con il Governo, poteri legislativi, funzione ispettiva e di controllo).

5. Il presente disegno di legge costituzionale prevede che, in transitoria deroga all'articolo 138 della Costituzione, contemporaneamente alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica della XI legislatura, il corpo elettorale venga chiamato ad eleggere, a suffragio universale, con voto personale, eguale, libero e segreto, una speciale Assemblea per deliberare modifiche alla parte seconda della Costituzione, riguardante l'ordinamento della Repubblica. Le modifiche saranno approvate con le procedure previste dalla Costituzione per le leggi ordinarie.

L'Assemblea potrà darsi, a maggioranza assoluta, un proprio regolamento.

Entro due anni dalla sua prima riunione l'Assemblea dovrà concludere i suoi lavori con la votazione complessiva delle modifiche alla Costituzione, nella forma di una unica legge costituzionale che per entrare in vigore dovrà essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.

6. Se in questa votazione non sarà conseguita la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, il complesso delle norme di revisione costituzionale approvato dall'Assemblea stessa potrà essere sottoposto a *referendum* popolare, ai sensi dell'articolo 138, comma secondo, della Costituzione, quando ne facciano domanda, entro tre mesi dalla pubblicazione, un quinto dei membri di una Camera o 500 mila elettori o 5 consigli regionali.

Poiché tutte le forze politiche sono d'accordo nel ritenere che il sistema attuale debba essere rivisto, non si ritiene opportuno che questo *referendum* abbia per oggetto soltanto un «sì» o un «no» al progetto approvato dalla Assemblea *ad hoc*, con l'effetto che nel caso di prevalenza dei «no» sarebbe conservato il sistema attuale e tutto il lavoro costituente svolto dall'Assemblea sarebbe nullificato.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Se non viene raggiunta in Assemblea una maggioranza superiore ai due terzi dei componenti, che esclude del tutto il *referendum*, dovrebbero invece essere sottoposti a *referendum* - semprechè richiesto nei termini costituzionali - sia il complesso delle norme approvate sia il progetto complessivo che, nell'anzidetta votazione, abbia conseguito il numero di voti immediatamente inferiore a quello riportato dal progetto approvato. Sarebbero cioè sottoposti al voto popolare, in alternativa, due progetti complessivi (alcune parti dei quali potrebbero anche essere comuni), così

consentendo un appello al voto popolare da parte dei sostenitori del progetto minoritario.

In seguito all'esito del *referendum*, sarà poi promulgato il complesso delle norme di revisione costituzionale approvato dalla maggioranza dei voti validi degli elettori partecipanti al *referendum*.

Si darà così al popolo sovrano, se non si realizzerà un accordo fortemente maggioritario tra le forze politiche, il potere di decidere direttamente sul futuro assetto delle nostre istituzioni costituzionali.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE****Art. 1.**

1. In deroga all'articolo 138 della Costituzione, contemporaneamente alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica della XI legislatura, il corpo elettorale sarà chiamato ad eleggere, a suffragio universale, con voto personale, eguale, libero e segreto, una speciale Assemblea per deliberare modifiche alla parte II della Costituzione, riguardante l'ordinamento della Repubblica.

2. L'Assemblea potrà darsi, a maggioranza assoluta, un proprio regolamento.

3. L'Assemblea sarà composta da duecento membri, eletti secondo le modalità stabilite dalla legge in possesso del requisito del titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado. Per gli altri requisiti di elettorato passivo e per i requisiti di elettorato attivo si fa riferimento a quelli stabiliti per l'elezione della Camera dei deputati.

4. Fanno parte di diritto dell'Assemblea gli ex Presidenti della Repubblica.

5. Entro due anni dalla sua prima riunione l'Assemblea dovrà concludere i suoi lavori con la votazione complessiva delle modifiche alla Costituzione, nella forma di una unica legge costituzionale, che sarà approvata articolo per articolo e poi con votazione finale.

**Art. 2.**

1. Se nella votazione finale, di cui al comma 4 dell'articolo 1, non sarà conseguita la maggioranza dei due terzi dei componenti il Collegio, il complesso delle norme di revisione costituzionale approvato dall'Assemblea non sarà subito promulgato e potrà essere sottoposto a *referendum* popolare, ai sensi dell'articolo 138, comma secondo, della Costituzione, quando ne

facciano domanda, entro tre mesi dalla pubblicazione, un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

2. Il *referendum* popolare di cui al comma 1 sarà indetto immediatamente senza che ne sia fatta domanda qualora nella votazione finale di cui al comma 4 dell'articolo 1 non sia stata conseguita la maggioranza assoluta dei componenti il collegio.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, sarà sottoposto a *referendum* popolare, in alternativa al complesso delle norme approvate, il progetto complessivo che, nella votazione finale, abbia conseguito il numero di voti immediatamente inferiore a quello riportato dal progetto approvato. In tale ipotesi sarà promulgato il complesso delle norme di revisione costituzionale approvato dalla maggioranza dei voti validi degli elettori partecipanti al *referendum*.